SEDUTA DEL 31/03/2019 **DELIBERA N°09**

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Provincia di Isernia)

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI. 2019. PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladiciannove** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **10,52** con la continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	GENTILE Lino Nicola	Sindaco-Presidente	x	
2	CENCI Claudio	consigliere		x
3	DI SALVO Guido Martino	"		x
4	DI SALVO Antonio	"	x	
5	DI TULLIO Donato	"	x	
6	GENTILE Remo	"	x	
7	LEONE Daniele	"	x	
8	GRAVIOLI Antonino G.	"	x	
9	MOSESSO Angela	"		x
10	BELFIGLIO Francesco	"	x	
11	SCOCCHERA Emanuele	"		x
		TOTALI	**7**	**4**

Presiede il Sindaco *dr. GENTILE Lino Nicola*, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto3 dell'ordine del giorno prot. n. 501del 23/03/2019

Partecipa alla seduta il *dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale*, il quale redige il presente verbale. (delibera, pagine interne)

==========

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 2, T.U 267/00) dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi

Lì 29/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi
f.to Dott. Domenico Di Giulio

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE (IS)

PROPOSTA DI DELIBERA
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI. 2019. PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato dal 31.12.2018 al 31.03.2019, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 (pubblicato sulla GURI nr. 28 del 02.02.2019;
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 27/09/2014;
RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, per la medesima qualifica di imposizione relativa all'immobile di comune obbligazione;
TENUTO CONTO che:
· il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
· il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
· in base al comma di cui sopra l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
· il Comune può, per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di

imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
· l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
· a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
RILEVATO che in base al regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, sono i seguenti:

anno 2019

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	16.665,00
Cura del verde pubblico	700,00
Gestione rete stradale comunale e gestione del territorio (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve, gestione patrimonio)	9.518,00
Totale	26.883,00

DATO ATTO che:
· a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
· a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
· tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
PRESO ATTO che la legge di conversione del D.L. nr. 47/2014 ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato; ciò comporta, per i cittadini in possessi dei citati requisiti, l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e, inoltre, le imposte comunali TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti) sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di finanziare, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura seguente:
a) 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, e fattispecie assimilate;
b) 1 per mille per le aree fabbricabili;

c) 1 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D;
d) 1 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti svolgenti le funzioni degli Istituti autonomi per le case popolari;
e) 1 per mille per tutti gli immobili diversi dai precedenti;

TENUTO CONTO che:
· le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 15.368,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziabili del 57,00%, così determinata:
- Gettito complessivo stimato TASI (A) € 15.368,00
- Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziabili con il tributo (B) € 26.883,00
Differenza (B-A) € 11.1515,00;
Percentuale di finanziamento dei costi 43,00%
VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;
DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 ha abolito la Tasi per le abitazioni principali escluse le cosiddette abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastai A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le aliquote della TASI approvate nel 2018;
RITENUTO per quanto sopra esposto, stabilire per l'anno 2018 le scadenze della TASI come di seguito specificato:

1. 17 giugno 2019 1^ rata;
2. 16 dicembre 2019 2^ rata;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** per **l'anno 2019** le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (**TASI):**
- 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, e fattispecie assimilate;
- 1 per mille per le aree fabbricabili;
- 1 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D;
- 1 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti svolgenti le funzioni degli
Istituti autonomi per le case popolari;
- 1 per mille per tutti gli immobili diversi dai precedenti;

2) **DI DARE ATTO CHE:**
· le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
· il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 57,00%

3**) DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento:
- 17 giugno 2019 1^ rata;
- 16 dicembre 2019 2^ rata;

3.**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA da parte del presidente lettura della su esposta proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 0 astenuti n. 0 , espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 7 e votanti n. 7;

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

Successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa;

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 0 astenuti n. 0 , espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 7 e votanti n. 7

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 11,04 entra il Consigliere Comunale Cenci Claudio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to *Dott. Lino Nicola GENTILE*

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'albo on line, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Castel del Giudice , lì …12 APRILE 2019……

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on-line di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal__12/04/2019 al ……27/04/2019… a norma dell' art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- *Reg. pubbl.* ***n°..75…***

Castel del Giudice, lì …12 APRILE 2019……

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

Copia Conforme all'originale.

Castel del Giudice, lì ……

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico DI GIULIO

==========

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 31/03/2019 a norma dell' art. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Castel del Giudice, lì 31/03/2019

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO